

Matteo Carnì, *Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell'Italia Meridionale*, Prefazione di Giuseppe Dalla Torre, LUMSA. Collana di Scienze Giuridiche e Sociali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. XII-188.

La ricerca di Matteo Carnì prende in esame un istituto giuridico scomparso da tempo e piuttosto sconosciuto forse anche agli studiosi. Si tratta del diritto di spoglio che fu esercitato in età moderna da alcuni vescovi metropolitani nei confronti degli ordinari suffraganei. Tale diritto ebbe natura consuetudinaria e consistette nell'incameramento da parte della mensa vescovile del metropolita di determinati beni appartenenti ai suffraganei defunti. In generale il periodo di vacanza della sede vescovile fu sempre un momento delicato e spesso rappresentò motivo di disordini e abusi, perché la morte di un vescovo faceva sorgere il problema dell'amministrazione dei beni durante la vacanza della sede.

Questo spoglio non va confuso con la più nota *actio spolii* (ripristino della situazione possessoria lesa), ma rappresenta invece un approfondimento storico del *metropoliticum spolii ius in suffraganeos episcopos* che nello *ius canonicum vetus* rientrava nella categoria dei "rapporti metropolitici". Più in generale la presente ricerca costituisce un contributo alla conoscenza del rapporto tra sede metropolitana e sedi suffraganee, questo perché il metropolita non fu un semplice *primus inter pares* ma godette di ampie e singolari prerogative (delle quali oggi rimane solamente traccia), pur di natura consuetudinaria, nei confronti dei rispettivi suffraganei. Tra queste prerogative ci fu l'applicazione in sede locale di un istituto canonico di portata universale come lo *ius spolii*, con il passaggio dallo *ius spolii* pontificio al *metropoliticum spolii ius*.

Nel primo caso l'esazione massiccia del diritto di spoglio nel Regno di Napoli (segnato da un elevato giurisdizionalismo) "è collegata alla nascita della Nunziatura di Napoli e alle prerogative del nunzio apostolico inviato nel Regno" (p. 30). L'istituto si caratterizza quindi come una vera e propria *res mixta*, divenendo la questione degli spogli una delle tematiche più importanti dei rapporti tra quel Regno e la Santa Sede. Più specifico è invece il caso in esame che risulta presente localmente in modo peculiare.

Si deve subito osservare che l'analisi del diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei è focalizzata in dettaglio nell'area di alcune province ecclesiastiche ed è espressione della supremazia degli antichi metropolitani di Santa Severina, Otranto, Acerenza-Matera e Conza sui rispettivi suffraganei. In particolare, il primo capitolo della ricerca condotta da Matteo Carnì (pp. 7-40) ricostruisce l'istituto canonistico del diritto di spoglio dalle origini al *Codex* pio-benedettino. Il secondo prende in esame il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei (pp. 41-81) e il capitolo III è rivolto in modo specifico all'esame delle province ecclesiastiche del Regno di Napoli (pp. 82-105).

Si tratta tuttavia di una indagine che va oltre la conoscenza di un significativo istituto del diritto canonico pre codiciale, perché gli spogli, al di là del contributo per la storia dei rapporti fra Chiesa e comunità politica, "si rivelano anche come preziosa fonte integrativa per una più approfondita conoscenza delle chiese particolari" (p. 39), specialmente in una realtà dove si registra una situazione che necessita di essere ulteriormente messa a fuoco.

Le fonti documentarie, nella quasi totalità manoscritte, sono state reperite, oltre che nell'Archivio Storico Diocesano di Crotone-Santa Severina, principalmente nell'Archivio Segreto Vaticano ma anche nell'Archivio di Stato di Roma e in quello di Napoli, ma riferimenti allo spoglio metropolitico sono rintracciabili nelle *Relationes ad Limina*, nei sinodi diocesani e in quelli provinciali. Di questo materiale nell'appendice documentaria troviamo accuratamente trascritti e resi accessibili agli studiosi 34 documenti in gran parte inediti che si estendono cronologicamente per quattro secoli e precisamente dal 1450 al 1838. Quale fosse la consistenza di questi patrimoni ce lo dicono ad esempio gli inventari del *Receptio* del 23 ottobre 1609 dello spoglio dei beni di mons. Scipione Montalcino vescovo di Isola e cioè: il cavallo o la mula, l'anello, il letto, i libri (pontificale, messale, breviario), gli abiti (pp. 119-122); ma ci dicono anche la povertà di certe situazioni, come nel caso di "un anello d'oro pontificale con topatio falso con l'arme di monsignore sotto" (p. 123). Beni sui quali peraltro era viva l'aspirazione dei familiari del defunto, come si può ricavare dalla *Supplica del chierico Claudio Gesualdi sulle regalie appartenenti allo spoglio dello zio Filippo vescovo di Cariati* del dicembre 1618.

Altra osservazione si riferisce al fatto che l'istituto non conobbe ostacoli di natura giurisdizionalistica frapposti dall'autorità ecclesiastica e rimase circoscritto nei confini della gerarchia ecclesiastica. Quindi lo spoglio metropolitico di cui sopra vide come soggetti attivi e passivi sempre gli ecclesiastici, mentre i laici ricoprirono un ruo-

lo marginale come litisconsorti nelle cause circa i beni sottratti ai vescovi loro familiari o in qualità di membri appartenenti al braccio secolare, quando se ne rese necessario un intervento per aiutare i metropolitani nel recupero dei beni. Infatti l'autorità civile offrì spesso il proprio aiuto nell'esecuzione di decreti e decisioni dei tribunali ecclesiastici circa il recupero delle regalie sottratte ai metropolitani.

Sempre restando in questo ambito di ricerche, c'è da aggiungere che una ulteriore direzione di indagine potrebbe essere rappresentata dal prendere in esame il rilievo che ebbe lo *ius metropolitanicum* nella storia delle circoscrizioni ecclesiastiche italiane. Come pure l'analisi della realtà particolare del Regno di Napoli rappresenta un contributo alla ricostruzione della vita della Chiesa nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna, dove profondi tratti giurisdizionalistici hanno evidenziato da parte statale la palese interferenza con la disciplina canonistica.

In conclusione, c'è da osservare che sono decisamente pochi i giovani studiosi che si cimentano su questi temi di ricerca, perché questo rappresenta la scelta di una strada tutta in salita. Quindi, come sottolineato da Giuseppe Dalla Torre nella *Prefazione* al volume, "un'indagine come la presente, ben impostata e svolta con rigore, per quanto fatta non solo su fonti bibliografiche ma direttamente sulle fonti archivistiche, non può che essere apprezzata e indurre alla speranza" (p. X).

Quello intrapreso da Matteo Carnì è senz'altro un percorso difficile e ciò non solo per gli ostacoli che incontra colui il quale desidera intraprendere la ricerca universitaria, ma è difficile anche per lo specifico campo di indagine prescelto, in cui sono necessari degli strumenti idonei, rappresentati non soltanto dalla conoscenza storico-giuridica ma anche dalle discipline ausiliarie della storia come la paleografia. La validità e l'originalità di queste ricerche è tuttavia sicura, anche alla luce di quanto indicato da Arturo Carlo Jemolo, esattamente ottanta anni orsono, il quale richiamò l'attenzione sul fatto che è ancora da scrivere "tutta la storia giuridica delle chiese d'Italia; è ancora da esplorare pressoché per intero il ricco campo dell'apporto del diritto canonico alla formazione del diritto pubblico moderno (A. C. JEMOLO, *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, in *Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale*, 1937, pp. 177-180).

Giovanni B. Varnier